

**Accordo sull'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) 13 dicembre 2021 - CCNL per i dipendenti delle Case di cura, Servizi assistenziali e socio sanitari, Centri analisi e Poliambulatori del 21 novembre 2017 (sottoscritto da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA e CISAL Terziario, CISAL)**

Accordo per determinare l'Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari, Centri analisi e Poliambulatori del 21 novembre 2017 dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali in epigrafe, con validità dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Premesso che:

**A)** il CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e socio sanitari, Centri analisi e Poliambulatori" è scaduto il 31 dicembre 2020.

**B)** l'art. 27 di tale CCNL prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da aprile 2021), si dovrà riconoscere ai lavoratori la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale:

*"Fatto uguale a 100 l'Indice nazionale IPCA, al netto dei beni energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (Indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (Indice 2), l'indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNMC moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in centesimi, tra l'Indice 1 e l'Indice 2. Dall'importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di "Adeguamento IPCA", così come previsto dall'Accordo Quadro Interconfederale sugli assetti dei livelli della contrattazione e sulle regole della stessa".*

**C)** Pertanto, la predetta Indennità di Vacanza Contrattuale dovrà essere così contrattualmente determinata:

*Metodo di calcolo:*

Indice 1: "al primo mese successivo alla decorrenza del CCNL" (febbraio 2018) = 99,9

Indice 2: "alla fine del mese di scadenza del CCNL" (dicembre 2020) = 104,2

Incremento: 4,30%

70% dell'incremento: 3,01%

**D)** Il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.

**E)** Nel corso del 2020, l'Emergenza Sanitaria ha ritardato la determinazione dell'IVC come prevista dal CCNL.

**F)** Le Parti intendono salvaguardare, anche in questo momento di difficoltà economica, l'occupazione ed il reddito dei lavoratori, riconoscendo il loro diritto all'IVC anche per il periodo nel frattempo intercorso.

Tutto ciò premesso, le Parti deliberano quanto segue:

Dal 1° aprile 2021 ai lavoratori cui si applica il CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e socio sanitari, Centri analisi e Poliambulatori sottoscritto il 21 novembre 2017 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario e CISAL, si dovrà riconoscere l'Indennità di Vacanza Contrattuale mensile di cui alla successiva tabella 1), quale componente della retribuzione mensile normale, espressa nel tempo pieno ed in euro.

In caso di tempo parziale, l'IVC di cui alla Tabella 1) dovrà essere riconosciuta al lavoratore in proporzione al suo indice di prestazione.

Tenuto conto che la decorrenza dell'IVC è dalla mensilità di aprile 2021, con la prima retribuzione utile, al lavoratore dovranno essere riconosciute le IVC nel frattempo maturate.

**Tab. 1: Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dal 1° aprile 2021**

<i>Livello</i>	<i>PBNMC lorda in €</i>	<i>IVC lorda in €</i>
Quadro A1	2.116,00	63,69
A2	1.840,00	55,38
A3	1.610,00	48,46
B1	1.472,00	44,31
B2	1.334,00	40,15
C1	1.196,00	36,00
C2	1.104,00	33,23
D1	1.012,00	30,46
D2	920,00	27,69
Operatore di vendita 1° cat.	1.199,97	36,12

---

Operatore di vendita 2° cat.	1.075,84	32,38
Operatore di vendita 3° cat.	993,08	29,80